



PROVINCIA DI VERONA

AVVISO

per la presentazione delle candidature per la nomina, di competenza del Presidente, dei componenti esperti esterni in seno al Comitato tecnico per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.).

Il Presidente
rende noto che

contenuto	Questo Ente deve procedere alla nomina dei componenti esperti esterni in seno al Comitato tecnico per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.), e a tale scopo fornisce di seguito le necessarie informazioni circa la procedura.
Termine per la presentazione delle candidature	I singoli interessati alla candidatura dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2018 , sull'apposito modulo allegato in calce al presente avviso ¹ . La nomina sarà effettuata tra i soggetti che avranno proposto la loro candidatura entro il suddetto termine perentorio.
Candidature e selezione	Potranno essere nominati i soggetti, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale, esperti nelle materie indicate all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4² . I componenti esperti esterni, inoltre, devono essere di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, da provare mediante curriculum. Va garantita la presenza di entrambi i sessi tra i componenti esterni. Il Presidente nominerà quale componente un candidato esperto per ogni materia.
Requisiti, cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità	Potranno essere nominati i soggetti che risultino in possesso dei requisiti decritti e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità, ineleggibilità o inconfiribilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal regolamento provinciale per le nomine (di cui si riportano i principali articoli): “articolo 5 (requisiti): 1. I candidati alle nomine o alle designazioni devono: a) essere eleggibili a consiglieri provinciali³;

1 L'avviso è reperibile presso il Servizio affari generali della Provincia di Verona – Palazzo Capuleti – via Franceschine n. 10, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tel. 045/9288736).

2 Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:

- 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; **[materia per la quale non è prevista la nomina di componente esterno]**
- 2) tutela dei beni culturali ed ambientali; **[materia per la quale non è prevista la nomina di componente esterno]**
- 3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- 4) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- 5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 6) salute ed igiene pubblica;
- 7) contenimento degli inquinanti;
- 8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
- 9) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
- 11) diritto ed economia ambientale.

3 Puntualizzo che **il senso della previsione non è quello di riservare la nomina ad amministratori dei comuni, bensì quello di richiedere il possesso di requisiti generali in capo ai candidati**, analogamente a quelli di cui debbono essere in possesso gli amministratori provinciali; quindi, è ad esempio necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti e non rientrino nei casi di ineleggibilità previsti dal Testo Unico degli enti locali (articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000). Ogni riferimento dell'avviso o del regolamento provinciale a requisiti per gli amministratori provinciali va inteso nel senso di possesso di requisiti di capacità generale.

b) *possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell'ente per il quale sono proposte le candidature;*

c) *avere qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche o amministrative, per esperienze acquisite, per attività di lavoro, da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4.⁴*

2. *omissis*

articolo 6 (incompatibilità):

1. *I candidati che, al momento dell'accettazione di una nomina o designazione prevista dal presente regolamento, ricoprono incarichi di segretario o di tesoriere in partiti o movimenti politici e in organizzazioni sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, devono trasmettere alla Provincia, entro quindici giorni dall'assunzione della carica, formali dimissioni dalle funzioni, complete dell'accettazione del rappresentante legale del partito, movimento politico o organizzazione sindacale. Decorso tale termine inutilmente, decadono dalla designazione o dalla nomina.*

2. *omissis*

3. *Ai rappresentanti della Provincia presso gli enti, si estendono, inoltre, le condizioni di incompatibilità stabilite dalla normativa.*

articolo 7 (ineleggibilità e inconfiribilità):

1. *Ferme restando le disposizioni agli articoli 5 e 6, non possono essere nominati o designati a rappresentare la Provincia:*

a) *i candidati che abbiano riportato condanna con una sentenza definitiva, anche in caso di patteggiamento, per reati che siano previsti dalla normativa come causa di incompatibilità, ineleggibilità o inconfiribilità;*

b) *i candidati colpiti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione;*

c) ***coloro che hanno già ricoperto due mandati nello stesso ente per il quale è proposta la nomina o designazione⁵; la norma non si applica nel caso in cui la società muti le finalità sociali in modo evidente e prevalente e ove la nomina debba essere effettuata su designazione di enti, associazioni, organismi, comunque denominati;***

d) *il coniuge, i parenti, gli affini sino al 3° grado del Presidente della Provincia, (.....), dei consiglieri provinciali;*

e) *coloro che si trovano in stato di fallimento o di attivazione del procedimento per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;*

f) *gli amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o sia stato attivato il relativo procedimento.*

4 1. Le proposte di candidatura sono corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) curriculum, sottoscritto dal candidato, con l'indicazione dei titoli di studio e di tutte le informazioni idonee a consentire un'adeguata valutazione della competenza professionale, dell'esperienza generale e specifica, delle attività prestate presso enti pubblici o privati, redatto secondo schema fornito dalla Provincia;

b) dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste dalla legge e dal presente regolamento.

c) dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizioni di incandidabilità o incompatibilità, così come disciplinate dalla legge e dal presente regolamento;

d) dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con la Provincia di Verona o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, nonché di possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni escludenti di cui agli articoli 6 e 7;

e) dichiarazione, per i candidati alla carica di sindaco o revisore, di non aver prestato negli ultimi due anni, anche attraverso enti o forme associative, attività di consulenza nell'ente presso il quale se ne propone la nomina o la designazione;

f) dichiarazione per i candidati alla carica di sindaco o revisore, di iscrizione nel Registro dei revisori legali previsto dalla legge;

g) dichiarazione scritta di impegno ad accettare la designazione e la nomina;

h) dichiarazione di aver preso piena conoscenza del presente regolamento;

i) dichiarazione di aver preso visione della documentazione e delle informazioni sull'ente per il quale è attivato il procedimento di designazione o nomina, resi disponibili dalla Provincia o dallo stesso ente o organismo tramite proprio albo e/o portale internet, o altro strumento idoneo a garantire informazione diffusa;

l) dichiarazione di autorizzazione alla pubblicazione del proprio curriculum, dettagliato o per estratto, sul sito internet della Provincia;

m) dichiarazioni circa le condanne penali, i procedimenti penali in corso, l'attivazione di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, anche se non costituenti di per sé causa di inconfiribilità o incandidabilità.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle per attestare altre condizioni di compatibilità e candidabilità previste dalla legge e compresi i fatti, stati e qualità risultanti dal curriculum di cui alla lettera a), sono rese nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La documentazione di cui al presente articolo è richiesta a pena di inammissibilità della proposta di candidatura.

5 L'articolo 3, comma 12 del Regolamento del Comitato V.I.A. stabilisce che: *"si può essere componente esperto per un numero massimo consecutivo di mandati pari a due. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per cause diverse dalle dimissioni"*

	<p><i>1-bis È fatto divieto per il nominato o designato in un ente, azienda o istituzione partecipata dalla Provincia di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.</i></p> <p><i>2. Ai rappresentanti della Provincia presso enti, si estendono inoltre, con riferimento allo specifico incarico, le condizioni di ineleggibilità stabilite dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di ogni altra norma di legge vigente in materia di ineleggibilità e inconfiribilità di incarichi.</i></p> <p><i>3. omissis</i></p> <p><i>4. omissis.”</i></p>
Il regolamento provinciale sulle nomine	<p>Il regolamento provinciale per le nomine è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia alla pagina:http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/regolamento-delle-nomine</p> <p>Il regolamento relativo al Comitato VIA è rinvenibile nell'elenco pubblicato al seguente indirizzo: http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/regolamento-di-disciplina-svolgimento-funzioni-procedure-via-e-funzionamento-comitato-tecnico-via/view</p> <p>Detto regolamento è in fase di modifica, ed il presente avviso tiene già conto della proposta di revisione.</p>
Altri requisiti e condizioni	<p>I candidati non devono avere conflitti di interesse con la funzione per la quale presentano la candidatura.</p> <p>Si può essere componente esperto esterno per un numero massimo consecutivo di volte pari a due, salve le più puntuali disposizioni regolamentari.</p> <p>A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e provinciale, ivi compreso il dovere di astensione. I componenti esperti esterni non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, con riferimento alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA provinciale, regionale o nazionale. In caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che siano proposti da clienti abituali del componente esterno, anche se presentati tramite altro studio professionale e/o professionista, questi ha in dovere di farne preventiva segnalazione al Presidente e di astenersi dalla partecipazione alla trattazione dell'argomento.</p> <p>Nel periodo naturale di durata in carica, il Comitato tecnico VIA può continuare a svolgere la propria attività anche nel caso in cui i componenti esperti esterni cessino per qualsiasi motivo dalla carica, in attesa della reintegrazione del Comitato tecnico VIA, purché sia garantito il numero legale costitutivo di sei.</p>
Informazioni sul Comitato	<p>1) L'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4: “<i>Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale</i>”, prevede la competenza delle Province per la nomina dei componenti del Comitato tecnico VIA provinciale.</p> <p>2) Il Comitato tecnico provinciale V.I.A. è istituito con decreto del Presidente della Provincia ed è composto di 11 componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAV, o suo delegato; • il dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale o suo sostituto; • il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale o suo sostituto; • otto componenti esperti in analisi e valutazione ambientale. <p>Al Comitato tecnico VIA partecipa anche il responsabile della struttura che si occupa di ambiente del Comune territorialmente competente, senza diritto di voto.</p>

Degli otto componenti esperti, uno è interno, competente nella seguente materia:

- pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela dei beni culturali ed ambientali.

Il componente esperto interno è individuato nei dirigenti degli uffici dell'Ente che hanno competenze nella materia di cui si tratta, o loro delegati.

I sette componenti esperti esterni, devono essere competenti nelle seguenti materie:

- 1) tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela dell'assetto agronomico e forestale;**
 - 2) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;**
 - 3) salute ed igiene pubblica;**
 - 4) contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;**
 - 5) inquinamento acustico e agenti fisici;**
 - 6) interventi idraulici e modellistica idraulica;**
 - 7) diritto od economia ambientale (la nomina di componente esterno è prevista dalla revisione regolamentare, non ancora approvata).**
- 3) Il Comitato tecnico provinciale V.I.A. dura in carica un periodo pari alla durata in carica del Presidente della Provincia⁶. Esercita comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato, secondo quanto previsto dalla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi⁷.
- 4) A ciascuno dei componenti esperti esterni del Comitato tecnico VIA spetta, secondo l'attuale previsione regolamentare:
- un gettone di presenza pari a euro 70 per ciascuna seduta del Comitato tecnico VIA a condizione che la partecipazione effettiva sia pari ad almeno il 70% del tempo di durata della seduta, come risultante dal verbale. Ai componenti esperti esterni residenti fuori dal territorio comunale di Verona spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio onnicomprensivo nei limiti dell'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina secondo le tabelle ACI;
 - una somma per ogni incarico di supporto all'istruttoria assegnato e concluso su progetti, opere o interventi:
 - per le procedure di verifica di assoggettabilità: pari a euro 250;
 - per le procedure di VIA per le quali le tariffe relative ai costi delle istruttorie sia pari al minimo previsto: pari a euro 250;
 - per le procedure di VIA per le quali le tariffe relative ai costi delle istruttorie sia superiore al minimo previsto: pari a euro 350;
 - per ogni altra funzione del Comitato tecnico VIA: pari a euro 150.
- 5) Al referente del gruppo di lavoro istruttorio spetta una somma pari al doppio di quella stabilita per l'incarico di supporto all'istruttoria, comprensiva delle spese per incontri e sopralluoghi.
- 6) La somma prevista per ciascun incarico di istruttoria o di supporto all'istruttoria deve ritenersi comprensivo delle spese per incontri e sopralluoghi.

f. to Manuel Scalzotto

⁶ Articolo 3 del regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico provinciale V.I.A.

⁷ Legge 15 luglio 1994 n. 444

Al signor Presidente della Provincia
via Franceschine, 10
37122 Verona

Proposta di candidatura per la nomina quale componente esterno esperto in seno al Comitato provinciale per la Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

Il sottoscritto* _____ nato a* _____ il* _____
codice fiscale* _____ residente a* _____ C.A.P.* _____
Via* _____ n.* _____ recapito telefonico* _____ e-
mail* _____ pec* _____ presenta la propria
candidatura per la nomina indicata in oggetto.

produce:

- curriculum vitae compilato **utilizzando lo schema allegato**;

D I C H I A R A

- di autorizzare⁸ la pubblicazione del profilo curricolare sul sito internet della Provincia;
- di impegnarsi, sin d'ora, ad accettare la nomina in oggetto;
- di essere a conoscenza che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è perentorio⁹;
- le candidature hanno carattere esclusivamente propositivo¹⁰;
- non possono essere nominati soggetti per i quali la normativa preveda forme di divieto a ricoprire la carica;
- quale **dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con specificazione di tutte le eventuali condanne subite e dei procedimenti penali pendenti;
 2. di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, incompatibilità o inconfiribilità, così come disciplinate dalla Legge e dal regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, nonché di possedere i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione dell'incarico;
 3. che non sussistono conflitti di interessi con la Provincia di Verona o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, nonché di possedere i requisiti¹¹ previsti dall'articolo 5 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni escludenti di cui agli articoli 6 e 7 del vigente "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni", e precisamente:

- articolo 5 (requisiti):

1. I candidati alle nomine o alle designazioni devono:

a) essere eleggibili a consiglieri provinciali¹²;

8 Come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni", nonché dal piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 31 gennaio 2018.

9 Articolo 2 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

10 Articolo 3 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

11 Intesi come espressi nell'avviso che dà luogo alla presente dichiarazione, ivi compresa la nota 3) a pagina 1 dello stesso.

12 **Il senso della previsione non è quello di riservare la nomina ad amministratori dei comuni, bensì quello di richiedere il possesso di requisiti generali in capo ai candidati**, analogamente a quelli di cui debbono essere in possesso gli amministratori provinciali; quindi, è ad esempio necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti e non rientrino nei casi di ineleggibilità previsti dal Testo Unico degli enti locali (articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000).

- b) possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell'ente per il quale sono proposte le candidature;
 - c) avere qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche o amministrative, per esperienze acquisite, per attività di lavoro, da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4.
2. omissis

- articolo 6 (incompatibilità):

- 1. I candidati che, al momento dell'accettazione di una nomina o designazione prevista dal presente regolamento, ricoprono incarichi di segretario o di tesoriere in partiti o movimenti politici e in organizzazioni sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, devono trasmettere alla Provincia, entro quindici giorni dall'assunzione della carica formali dimissioni dalle funzioni, complete dell'accettazione del rappresentante legale del partito, movimento politico o organizzazione sindacale. Decorso tale termine inutilmente, decadono dalla designazione o dalla nomina.
- 2. omissis
- 3. Ai rappresentanti della Provincia presso gli enti, si estendono, inoltre, le condizioni di incompatibilità stabilite dalla normativa.

- articolo 7 (ineleggibilità e inconferibilità):

- 1. Ferme restando le disposizioni agli articoli 5 e 6, non possono essere nominati o designati a rappresentare la Provincia:
 - a) i candidati che abbiano riportato condanna con una sentenza definitiva, anche in caso di patteggiamento, per reati che siano previsti dalla normativa come causa di incompatibilità, ineleggibilità o inconferibilità;
 - b) i candidati colpiti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - c) coloro che hanno già ricoperto due mandati nello stesso ente per il quale è proposta la nomina o designazione¹³; la norma non si applica nel caso in cui la società muti le finalità sociali in modo evidente e prevalente e ove la nomina debba essere effettuata su designazione di enti, associazioni, organismi, comunque denominati;
 - d) il coniuge, i parenti, gli affini sino al 3° grado del Presidente della Provincia, (.....), dei consiglieri provinciali;
 - e) coloro che si trovano in stato di fallimento o di attivazione del procedimento per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;
 - f) gli amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o sia stato attivato il relativo procedimento.
- l-bis* È fatto divieto per il nominato o designato in un ente, azienda o istituzione partecipata dalla Provincia di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.
- 2. Ai rappresentanti della Provincia presso enti, si estendono inoltre, con riferimento allo specifico incarico, le condizioni di ineleggibilità stabilite dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di ogni altra norma di legge vigente in materia di ineleggibilità e inconferibilità di incarichi.
- 3. omissis
- 4. omissis

- 4. di avere riportato le seguenti condanne penali (tutte, anche se ritenute dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità, anche se a seguito di cd. patteggiamento della pena, o estinte o non definitive, per consentire un giudizio sulla rilevanza, anche in termini di opportunità):
 - a.
 - b.
 - c.

Ogni riferimento dell'avviso o del regolamento provinciale a requisiti per gli amministratori provinciali va inteso nel senso di possesso di requisiti di capacità generale.

¹³ L'articolo 3, comma 12 del Regolamento del Comitato V.I.A. stabilisce che: "si può essere componente esperto per un numero massimo consecutivo di mandati pari a due. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per cause diverse dalle dimissioni"

5. di avere i seguenti procedimenti penali in corso (anche se ritenuti dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconfiribilità o incandidabilità) in quanto la natura dell'incarico richiede al Presidente una valutazione anche di opportunità*:
- a.
 - b.
 - c.
6. di avere i seguenti procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso (anche se ritenuti dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconfiribilità o incandidabilità):
- a.
 - b.
 - c.
7. di non essere collocato a riposo;
(oppure)¹⁴
8. di essere collocato a riposo dal.....;
9. di aver preso piena conoscenza del regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni;
10. di aver preso piena conoscenza del regolamento di disciplina dello svolgimento delle funzioni di autorità competente ai procedure di VIA e per il funzionamento del Comitato tecnico per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA);
11. di aver preso visione della documentazione e delle informazioni sulla funzione per il quale è attivato il procedimento di nomina, resi disponibili dalla Provincia;
12. di essere a conoscenza che le dichiarazioni innanzi indicate ed il curriculum sono richiesti a pena di inammissibilità della proposta di candidatura, ferma in ogni caso la valutazione discrezionale anche dei fatti non impedienti la nomina o l'esercizio dell'incarico;
13. che stati, fatti e qualità contenuti nella documentazione di accompagnamento (ed in primo luogo nel curriculum allegato) sono completi e veritieri.

data

Il dichiarante

.....

(firma leggibile per esteso e **allegazione fotocopia carta identità**)

Attesto che la sottoscrizione alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è avvenuta in mia presenza, previa identificazione del Sig. mediante il seguente documento di identità personale

data

Il dipendente addetto

.....

Note illustrative:

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo (art. 37, DPR n° 445/2000).

La dichiarazione può essere prodotta direttamente all'Amministrazione – Ufficio protocollo, via Franceschine, 10 - e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione; può essere, in alternativa, inviata tramite fax (045-9288515) od altri mezzi telematici all'indirizzo PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net, purché corredata da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38, DPR n. 445/2000).

14 I punti 12 e 13 sono alternativi, fermo quanto sarà più analiticamente dichiarato nel curriculum.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD).

La Provincia di Verona, in qualità di titolare
con sede in via Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona;
PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
Tel. 045 9288611

tratterà i dati personali conferiti

- con il presente modulo
- con la dichiarazione allegata
- relativi al presente procedimento
- (altro: specificare)

con modalità

- prevalentemente informatiche e telematiche e, solo per gestione corrente, cartacee
- esclusivamente telematiche
- cartacee e, all'occorrenza, telematiche

per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, relativi alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni¹⁵, ivi incluse le finalità di pubblicazione, archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

*DATI OBBLIGATORI

Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno detenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In deroga a tale previsione, è prevista la pubblicazione del profilo curricolare, come innanzi autorizzata.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD), salvo quanto espressamente autorizzato.

L'apposita istanza è presentata:

- al dirigente del servizio competente a gestire il procedimento o a trattare i dati
- per conoscenza, al Responsabile della protezione dei dati BOXXAPPS srl – DPO@BOXXAPPS.com

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Schema di curriculum predisposto dalla PROVINCIA DI VERONA



Alla Provincia di Verona

Oggetto: curriculum vitae relativo alla proposta di candidatura per la nomina dei componenti esterni esperti in seno alla Comitato provinciale per la Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.).

Dati anagrafici

Cognome*			
Nome*			
nato a*		il*	
residente a*			cap*
via*			n.*
tel*fisso	Fax *	E-mail*	
tel*mobile			PEC*
eventuale recapito diverso da quelli indicati			

Titoli di studio

DIPLOMA			
conseguito nel (indicare istituto e anno)	Istituto		
con punteggio	di (comune)		anno.....
 su		

LAUREA			
tipo	<input type="checkbox"/> vecchio ordinamento (magistrale) <input type="checkbox"/> specialistica		
conseguita (indicare Università e anno)	Università.....		
con punteggio	di (comune)		anno.....
 su		
Per i titoli conseguiti all'estero o on line	Dichiaro i seguenti estremi comportanti la validità del titolo in Italia (indispensabile essere precisi): e allego a dimostrazione:		

ALTRI TITOLI (specificare)	
conseguito/i (indicare il luogo e l'anno)	
con punteggio (se previsto) su
durata	
iscrizione albo	Albo iscrizione n. del

Lingue straniere conosciute (indicare la lingua e contrassegnare con una X il livello)*

1.	livello: ___ scolastico ___ buono ___ ottimo
2.	livello: ___ scolastico ___ buono ___ ottimo
3.	livello: ___ scolastico ___ buono ___ ottimo

Ai fini della nomina in oggetto, indicare la materia nella quale si è esperti¹⁶:

- 1) tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- 2) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 3) salute ed igiene pubblica;
- 4) contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
- 5) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 6) interventi idraulici e modellistica idraulica;
- 7) diritto od economia ambientale.

Precedenti incarichi ed esperienze professionali o attività lavorative pertinenti (indicare riferimenti puntuali, che ne consentano l'accertamento)*

(comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni):

presso (ente, società, datore di lavoro o attività, con identificazione precisa e indicazione della sede)	periodo (indicare quantomeno l'anno e la durata, in mesi o anni e l'eventuale sussistenza, indicando, dopo "al", "a tutt'oggi")	oggetto e descrizione dell'incarico o attività professionale o lavorativa (a tempo determinato o indeterminato)
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	

16 Compilazione obbligatoria: barrare una o più caselle.

	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	
	dal al per complessivi mesi	

Precedenti incarichi quale componente del Comitato V.I.A.^{17*}

Periodo
dal al per un totale di mesi
dal al per un totale di mesi
dal al per un totale di mesi
dal al per un totale di mesi

17 Cfr. comma 1, lett. c) articolo 7 (ineleggibilità e inconfiribilità) del regolamento provinciale per le nomine e articolo 3, comma 12 del Regolamento del Comitato Via "Si può essere componente esperto esterno per un numero massimo consecutivo di mandati pari a due. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per cause diverse dalle dimissioni"

Schema di curriculum predisposto dalla PROVINCIA DI VERONA



Altre informazioni (altri profili connessi alla materia in relazione alla quale si dichiara di essere esperti supportati da adeguate notizie)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che corrispondono al vero tutti i fatti, stati e qualità contenuti dal sopraesteso curriculum.

firma leggibile

(accompagnata da copia della carta di identità
o sottoscritto digitalmente)

.....

*Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD).

La Provincia di Verona, in qualità di titolare
con sede in via Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona;
PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
Tel. 045 9288611
tratterà i dati personali conferiti

- con il presente modulo
- con la dichiarazione allegata
- relativi al presente procedimento
- (altro: specificare)

con modalità

- prevalentemente informatiche e telematiche e, solo per gestione corrente, cartacee
- esclusivamente telematiche
- cartacee e, all'occorrenza, telematiche

per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, relativi alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni¹⁸, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

DATI OBBLIGATORI

18 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 8) e articolo 45 dello statuto della Provincia

Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno detenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In deroga a tale previsione, è prevista la pubblicazione del profilo curricolare, come innanzi autorizzata.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), salvo quanto espressamente autorizzato.

L'apposita istanza è presentata:

- al dirigente del servizio competente a gestire il procedimento o a trattare i dati
- per conoscenza, al Responsabile della protezione dei dati BOXXAPPS srl – DPO@BOXXAPPS.com

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).